

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Cessazione della materia del contendere per morte: solo quando la posizione giuridica è personalissima ed intrasmissibile.**

*La cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta. In particolare, l'evento morte, ove comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare.*

*In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed importa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, che non siano passate in cosa giudicata.*

## **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.1.2014, n. 536**

*...omissis...*

Occorre preliminarmente esaminare l'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno da ultimo depositato, a seguito della morte della controricorrente xxx

E' noto che il processo di cassazione è sorretto dall'impulso officioso, e quindi rimangono normalmente irrilevanti, all'interno di esso, eventi quali in primo

luogo la morte della parte che, ove prodottisi nel corso del giudizio di merito darebbero luogo all'interruzione del giudizio in quanto non consentono ad una delle parti di darvi il dovuto impulso, e quindi di poter compiere le sue scelte processuali.

Tuttavia, nel caso di specie, la materia del contendere era costituita dall'accertamento della sussistenza o meno in capo alla signora xxxx del diritto di abitazione nella casa già coniugale, ex art. 540 c.c., comma 2, opponibile alla curatela fallimentare e ai successivi aventi causa da questi. Trattandosi di un diritto che ove esistente si è estinto con la morte dell'unica possibile titolare, occorre dare atto che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, in quanto una eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutile e le parti hanno chiaramente indicato di non avervi interesse. Infatti, la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta. **In particolare, l'evento morte, ove comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora, come nella specie, la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare (Cass. n. 6588 del 2003). In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed importa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, che non siano passate in cosa giudicata (Cass. n. 13109 del 2012).**

La richiesta di compensazione delle spese giudiziali viene intesa come rinuncia alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione da parte di entrambe le parti.

p.q.m.

La corte Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014